

VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO SINDACALE

ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
per la concessione dell'assegno ordinario di cui all'articolo 30
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148

Il giorno 26 del mese di marzo dell'anno 2020 si sono confrontati con modalità telematica:

Fazienda Bluserena S.p.a. rappresentata da Silvio Maresca

con l'assistenza di Federsiberghi

Filcams CGIL	rappresentata da	Luca De Zotti
Fisascat CISL	rappresentata da	Salvatore Carofratello
Uiltuca	rappresentata da	Emilio Fagnoli

per l'esame della comunicazione formulata ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 dall'azienda Bluserena S.p.A., con sede legale in Pescara, via Caravaggio, n. 125, che applica il CCNL Turismo 18 gennaio 2014.

premesse che

1) il presente esame congiunto è stato effettuato in via telematica in seguito alla comunicazione inviata dall'azienda il giorno 18 marzo 2020 mediante pec, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con la quale si informava dell'esigenza di attivare il Fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015 con la causale "emergenza COVID-19";

2) Le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare a seguito dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del COVID-19 ed ai relativi DPCM dell'11 marzo 2020 e del 22 marzo 2020,

3) Le predette situazioni hanno comportato conseguenze economiche negative e quindi reso indifferibile la sospensione/riduzione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato pari a 136 lavoratori per un periodo presunto dal 03 marzo 2020 per 9 settimane così suddiviso:

Sede Via Caravaggio 125 – 66125 Pescara (PE) numero massimo di lavoratori 71;

Sede Via Appia 2 – 72015 Fasano (BR) numero massimo di lavoratori 6;

Sede Viale Carlo Maresca 12 – 85015 Montesilvano (PE) numero massimo di lavoratori 12;

Sede SS 106 KM 219 – 88842 Cutro (KR) numero massimo di lavoratori 3;

Sede VIA L. DA VINCI – 09040 Maracalagonis (CA) numero massimo di lavoratori 6;

Sede CONTRADA TORRE MATTONI – 74013 Ginosola (TA) numero massimo di lavoratori 3;

Sede LOC. POGGIO DI GUARDIA – 92027 Licata (AG) numero massimo di lavoratori 5;

Sede C.da BRUCATE PICCOLA – 87011 Cassano Allo Ionio (CS) numero massimo di lavoratori 4

Sede SS 106 KM 488,800 – 74011 Castellaneta (TA) numero massimo di lavoratori 26.

tutto ciò premesso, le Parti convergono quanto segue:

- a) tale riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile all'azienda né ai lavoratori e ritengono necessario ricorrere al Fondo di integrazione salariale (FIS) di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e richiedere l'erogazione dell'assegno ordinario di cui all'articolo

30, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015 secondo le modalità previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;


- b) la causale per la quale si richiede l'intervento del Fondo di integrazione salariale è la seguente: "emergenza COVID-19";
- c) l'azienda presenterà domanda di accesso al FIS nei tempi e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e delle vigenti disposizioni in materia per l'erogazione della prestazione dell'assegno ordinario di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per il tramite della procedura telematica sul portale INPS;
- d) le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo, entro il termine di tre giorni dall'invio della comunicazione preventiva, l'esame congiunto di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e concordano sulla richiesta di intervento del Fondo integrazione salariale con sospensione a zero ore / riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale e ferma restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili, dal 02 marzo 2020 al 02 maggio 2020 per n. 136 lavoratori operanti presso la sedi sopra indicate;
- e) l'azienda anticiperà l'assegno ordinario ai lavoratori coinvolti dal predetto ammortizzatore sociale;
- f) Per le attività e i servizi che restano aperte e/o qualora le condizioni normative e di mercato consentano di riattivare l'attività sospesa, si conviene che verranno richiamati in servizio i lavoratori interessati alla presente domanda di Fondo D'integrazione Salariale ed eventualmente sospesi. In tal caso l'azienda attuerà la rotazione dei dipendenti con mansioni fungibili, tenuto conto dei criteri tecnici e organizzativi e delle eventuali disposizioni in materia di salute sicurezza disposte dalle autorità.
- g) si conviene di gestire e monitorare la situazione attraverso incontri periodici, anche in via telematica, e su richiesta di una delle parti, anche a livello territoriale, per una verifica complessiva del presente accordo, con particolare riferimento alla misura e alle modalità di attuazione della sospensione e della riduzione oraria, in relazione alle esigenze produttive dell'azienda e alla necessità dei lavoratori.
- h) in caso di eventuale proroga della durata del periodo di FIS inizialmente previsto le Parti potranno si incontrarsi nuovamente per esaminare la situazione.
- i) si concorda infine che, al fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.

Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo le Parti ritengono concluso positivamente l'esame congiunto previsto dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 per la concessione dell'assegno ordinario di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Pescara, 25 marzo 2020

BLUSERENA SPA

Federalbergini


le OO.SS.

Carpatello
Santo Fogli
